

DDL di conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante *Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina* (AS. 2564)

All'articolo 3 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21 apportare le seguenti modifiche

- 1) Al comma 1 le parole:
 - a. "*pari al 12 per cento*" sono sostituite dalle seguenti "*pari al 25 per cento*";
 - b. "*effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2022*" sono sostituite dalle seguenti "*effettivamente utilizzata nel primo e nel secondo trimestre dell'anno 2022*"
 - c. "*calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022*" sono sostituite dalle seguenti "*calcolato sulla base della media riferita all'ultimo trimestre 2021 e al primo trimestre 2022*"

- 2) Alla fine del comma 1 aggiungere il seguente periodo
«Per le imprese che nel secondo trimestre 2021 abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019, il credito di imposta di cui al periodo precedenti è maggiorato **del**»

Motivazione

L'articolo 3 prevede il riconoscimento alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta pari al 12% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al medesimo trimestre del 2019.

Seppur apprezzabile l'intervento, riteniamo che lo stesso non sia adeguato a sostenere le imprese del settore turistico-alberghiero che ricordiamo stanno ancora scontando gli effetti della crisi da covid 19, cui si sono aggiunti quelli del conflitto russo-ucraino con pesanti ripercussioni sull'attività e sui fatturati ancora in calo rispetto al 2019.

Per tale motivo, la proposta emendativa mira da un lato a riconoscere le agevolazioni previste per le imprese energivore ex artt. 15 DL 4/2022 e 4 DL 17/2022 anche alle altre imprese – con l'adeguamento dell'aliquota per il calcolo del credito di imposta che si chiede di uniformare al 25% dall'attuale 12%, e l'applicazione della misura alle spese sostenute per l'acquisto di energia effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022 – e dall'altro a prevedere una maggiorazione della misura a beneficio delle imprese che hanno continuato a registrare ancora nel corso del 2021 significative perdite di fatturato.

Per molte imprese, come quelle alberghiere, l'effetto combinato di contrazione di fatturato e incremento dei costi per l'acquisto della componente energetica è insostenibile e rischia di compromettere il proseguo dell'attività, già pesantemente danneggiata dalla crisi covid-19

DDL di conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante *Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina* (AS. 2564)

All'articolo 4 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21 apportare le seguenti modifiche

- 1) Al comma 1 le parole:
 - d. "consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti "consumato nel primo e nel secondo trimestre dell'anno 2022"
 - e. "calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022" sono sostituite dalle seguenti "calcolato come media, riferita all'ultimo trimestre 2021 e al primo trimestre 2022"
- 2) Alla fine del comma 1 aggiungere il seguente periodo
«Per le imprese che nel secondo trimestre 2021 abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019, il credito di imposta di cui al periodo precedenti è incrementato al 40%»

Motivazione

L'articolo 4 prevede il riconoscimento di un credito d'imposta per l'acquisto del gas naturale alle imprese diverse da quelle cd. "gasivore" pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022. L'agevolazione è condizionata ad un incremento del prezzo di riferimento del gas naturale relativo al primo trimestre 2022 di almeno il 30% rispetto all'analogo periodo 2019

Seppur apprezzabile l'intervento, riteniamo che lo stesso non sia adeguato a sostenere le imprese del settore turistico-alberghiero che ricordiamo stanno ancora scontando gli effetti della crisi da covid 19, cui si sono aggiunti quelli del conflitto russo-ucraino con pesanti ripercussioni sull'attività e sui fatturati ancora in calo rispetto al 2019.

Nel corso del 2021 la componente di gas ha registrato un incremento del costo di quasi il 400%, a fronte di una contrazione del fatturato, che in particolare nelle città d'arte particolarmente colpite dalla crisi, è andata ben oltre il 60%. In assenza di adeguati correttivi, la quota di fatturato che sarà assorbita dalla componente energetica, secondo le nostre stime, salirà dal 5,2% del 2019 al 20%.

Per tale motivo si chiede da un lato di estendere l'applicazione dell'agevolazione anche sulle spese relative all'acquisto del gas consumato nel primo trimestre del 2022, considerato peraltro che per le imprese alberghiere sono soprattutto i mesi invernali quelli in cui si registra il maggior consumo di gas naturale, e dall'altro di prevedere una maggiorazione della misura a beneficio delle imprese che hanno continuato a registrare ancora nel corso del 2021 significative perdite di fatturato.

Per molte imprese, come quelle alberghiere, l'effetto combinato di contrazione di fatturato e incremento dei costi per l'acquisto della componente energetica è insostenibile e rischia di compromettere il proseguo dell'attività, già pesantemente danneggiata dalla crisi covid-19

DDL di conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante *Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina* (AS. 2564)

All'articolo 8 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21 apportare le seguenti modifiche

1. Al comma 1 le parole "*relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022*" sono sostituite dalle seguenti "*relativi ai mesi da aprile 2022 a dicembre 2022*" e le parole "*non superiore a ventiquattro*" sono sostituite dalle seguenti "*non superiore a trentasei*"

Motivazione

Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche, il comma 1 dell'articolo 8 consente alle imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, di richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi dei mesi di maggio e giugno 2022. Il numero massimo di rate non può essere superiore a 24.

Seppur apprezzabile l'intervento, riteniamo che limitare la possibilità di rateizzazione alle sole forniture dei mesi di maggio e giugno 2022, sia inadeguato considerata l'impennata dei prezzi delle forniture energetiche che molto probabilmente continuerà per tutto l'anno corrente.

Per tale motivo, chiediamo che la possibilità di rateizzazioni si estesa a partire dai consumi del mese di aprile fino a quelli di dicembre 2022 e che il numero massimo di rate sia elevato a 36

Ci preme ricordare che le imprese del settore turistico-alberghiero stanno ancora scontando gli effetti della crisi da covid 19, cui si sono aggiunti quelli del conflitto russo-ucraino con pesanti ripercussioni sull'attività e sui fatturati ancora in calo rispetto al 2019.

Per molte imprese, come quelle alberghiere, l'effetto combinato di contrazione di fatturato e incremento dei costi per l'acquisto della componente energetica è insostenibile e rischia di compromettere il proseguo dell'attività, già pesantemente danneggiata dalla crisi covid-19.

DDL di conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante *Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina* (AS. 2564)

All'articolo 11 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, sono apportati le seguenti le seguenti modificazioni:

1. Al comma 1, i punti 11-quinquies) e 11-sexies) sono sostituiti dal seguente:
«11-quinquies. Per fronteggiare, nell'anno 2022, situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro di cui all'articolo 10 e a quelli di cui ai codici Ateco indicati nell'Allegato I al presente decreto rientranti nel campo di applicazione degli articoli 26, 29 e 40, che non possono più ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale e all'assegno di integrazione salariale e all'assegno di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell'utilizzo delle relative prestazioni è riconosciuto, in deroga agli articoli 4, 12, 29, comma 3-bis e 30, comma 1-bis, un ulteriore trattamento di integrazione salariale per un massimo di ventisei settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022.
2. Al comma 2, le parole “*indicati nell'Allegato A*” sono sostituite dalle seguenti “*indicati negli allegati I e A*”

Motivazione

L'articolo 11 prevede la possibilità - per i datori di lavoro che non possono accedere agli ammortizzatori sociali perché hanno esaurito il limite di durata delle prestazioni “ordinarie” – di vedersi riconosciute ulteriori settimane di integrazione salariale

L'ulteriore numero di settimane di ammortizzatori sociali, fruibili entro il 31 dicembre p.v. è variabile: si passa dalle 26 settimane per i datori di lavoro rientranti nell'ambito di applicazione della CIGO (sostanzialmente imprese industriali e artigiane dell'edilizia) alle 8 settimane per i datori di lavoro fino a 15 dipendenti, rientranti nel campo di applicazione dei fondi di solidarietà bilaterali e del FIS.

Inoltre viene riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro appartenenti a determinati codici ateco, indicati nell'allegato A del provvedimento, l'esonero dal pagamento del contributo addizionale fino al 31 maggio.

Considerato le finalità della disposizione normativa “*Per fronteggiare, nell'anno 2022, situazioni di particolare difficoltà economica*” non si capisce tale disparità di trattamento tra le imprese, soprattutto in considerazione della situazione drammatica in cui versa il settore turistico-alberghiero, ancora pesantemente impattato dalla crisi da covid 19 cui si sono aggiunti gli effetti dello scoppio del conflitto russo-ucraino.

Per tale motivo la proposta emendativa prevede il riconoscimento delle stesse misure – ulteriori 26 settimane di ammortizzatori sociali, in deroga alle disposizioni ordinarie, per coloro che hanno raggiunto i limiti di durata delle prestazioni, ed esonero fino al 31.05.2022 dal pagamento del contributo addizionale – per le imprese in maggiore sofferenza.

DDL di conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante *Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina* (AS. 2564)

All'articolo 11 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, sono apportati le seguenti le seguenti modificazioni:

1. Al comma 1, punto 11-sexies) le parole *“che occupano fino a 15 dipendenti”* sono eliminate:
2. Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 7, comma 1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole “fino al 31 marzo 2021” sono sostituite dalle seguenti “fino al 30 giugno 2020”»

Motivazione

L'articolo 11, co. 1, punto 11-sexies prevede, per i datori di lavoro con meno di 15 dipendenti rientranti nell'ambito di applicazione del FIS e appartenenti a determinati codici ateco, indicati nell'allegato I del provvedimento, la possibilità di richiedere ulteriori 8 settimane di assegno di integrazione salariale, qualora abbiano esaurito il numero massimo di settimane previste dagli "ordinari strumenti di integrazione salariale (13 settimane per aziende fino a 5 dipendenti e 26 settimane per le aziende da 5 a 15 dipendenti).

La previsione si rivolge però esclusivamente ai datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti, tagliando fuori molta parte degli Alberghi italiani e TO che come noto, sono aziende labour intensive.

Per queste aziende si aprirebbe la strada del ricorso alla CIGS, ma è necessario evidenziare che lo strumento non si adatta alle peculiari esigenze di questa perdurante crisi che, peraltro, è ora determinata sia dalla pandemia, sia dal conflitto bellico in atto.

In primis poniamo il tema delle causali. Le cause che hanno indotto la crisi, ovvero prima il covid ed ora anche la guerra, sono infatti del tutto esterne all'impresa. La situazione nella quale versano le imprese del settore non corrisponde agli specifici canoni della "crisi aziendale" ed è di fatto molto complesso, se non impossibile, produrre un piano di risanamento, una relazione tecnica e dare seguito alle altre incombenze procedurali previste da questo ammortizzatore, poiché le stesse non si conciliano con l'attuale fase emergenziale

Il rischio è che il prossimo giugno, le aziende sopra i 15 dipendenti che avranno esaurito le 26 settimane di assegno di integrazione salariale FIS, non avendo più a disposizione strumenti adeguati alle rispettive esigenze e vista la perdurante e sensibile riduzione dei ricavi, non potranno continuare a garantire un'occupazione stabile.

Riteniamo quindi necessario un intervento in linea con l'attuale e duratura fase emergenziale, ovvero la concessione di ulteriori 8 settimane di assegno di integrazione salariale FIS anche alle imprese over 15 dipendenti.

Inoltre, in considerazione della grave crisi che il settore sta affrontando ormai da oltre due anni e visto il perdurare degli effetti legati alla pandemia, ora amplificati ulteriormente dalla guerra in Ucraina, riteniamo necessario prevedere la proroga almeno fino al 30 giugno p.v. dell'esonero dal pagamento del contributo addizionale, fermo al 31 marzo 2022 secondo quanto previsto dall'art. 7, co.1, DL 4/2022

DDL di conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante *Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina* (AS. 2564)

All'articolo 21 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, sono apportati le seguenti le seguenti modificazioni:

1. Al comma 2,

a. le parole “*a condizione che i relativi proprietari*” sono sostituite dalle seguenti “*a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160*”

b. le parole “*nel secondo trimestre 2021*” sono sostituite dalle seguenti “*nel primo o nel secondo trimestre 2021*”

2. Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«*2 bis. La condizione di riduzione di fatturato o dei corrispettivi di cui al comma precedente, non si applica alle imprese che hanno avviato l'attività successivamente al 1° gennaio 2019*»

Motivazione

L'articolo 22 concede un contributo, sotto forma di credito d'imposta, alle imprese turistico ricettive, pari al 50% dell'importo dell'IMU versato a titolo di 2° rata per l'anno 2021.

L'agevolazione viene riconosciuta al ricorrere di due condizioni:

1) che ci sia la coincidenza tra proprietario dell'immobile e gestore dell'attività ivi esercitata;

2) che le imprese abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, nel secondo trimestre 2021, di almeno il 50% rispetto all'analogo periodo 2019

La prima condizione introduce dal punto di vista giuridico, una discriminazione nei confronti degli altri soggetti passivi IMU, individuati dall'art. 1, co. 743, L. 160/2019 che, pur essendo gestori degli immobili ove viene esercitata l'attività, non essendo “proprietari” degli stessi, non si vedono riconoscere l'agevolazione fiscale.

E' il caso, tra gli altri, delle imprese che conducono immobili alberghieri in virtù di un contratto di leasing finanziario. Per tali immobili, il soggetto passivo IMU non è il proprietario (società di leasing) ma il locatario (impresa alberghiera). In base alla previsione di cui all'art. 22 del DL 21/2022, tali soggetti, pur essendo gestori dell'attività esercitata nell'immobile, non beneficerebbero dell'agevolazione fiscale - nonostante siano tenuti ex lege al pagamento dell'imposta - in quanto non “proprietari”.

La stessa problematica si era riscontrata a seguito dell'introduzione degli artt. 177, co. 1 lett. b) DL 34/2020 – e 78, co. 1 lett. b) DL 104/2020 - che hanno introdotto l'esenzione del versamento, rispettivamente, della prima e della seconda rata IMU 2020 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 – superata con l'art. 8 del DL 157/2020 che aveva precisato che le esenzioni previste da tali disposizioni erano riconosciute “*a tutti soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,*” purchè gestori delle attività esercitati negli immobili.

Anche la legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020) - che all'art. 1, co. 599, ha disposto l'esonero dal versamento della prima rata IMU 2021 - ha mantenuto il riferimento ai soggetti passivi IMU, ex art. 1, co. 743, L. 160/2019, gestori delle attività ivi esercitate

Riteniamo pertanto opportuno, anche per ristabilire la logica di equità fiscale tra soggetti tenuti al pagamento della medesima imposta, prevedere che il credito di imposta di cui all'art. 22 DL 21/2022, sia **riconosciuto a tutti i soggetti passivi IMU**, non limitandosi, quindi ai soli proprietari, analogamente a quanto previsto dai passati provvedimenti che avevano disposto l'esonero dal pagamento dell'imposta

Va poi considerato che limitare l'accesso a questo tipo di contributo alle sole imprese che, nel secondo trimestre 2021, hanno registrato cali di fatturato del 50% o più rispetto al 2019, penalizza ad esempio, le strutture ricettive della montagna che nel trimestre aprile-giugno o sono chiuse o si trovano in bassa stagione.

Analoghe difficoltà si registrano in relazione alle imprese che hanno avviato l'attività nel corso del 2019 o che nel 2019 non erano ancora in attività e, pertanto, non dispongono di un parametro di riferimento per il calcolo della riduzione del fatturato o dei corrispettivi.

Per tale motivo si chiede che la condizione di riduzione del fatturato o dei corrispettivi possa essere misurata, a discrezione dell'impresa, o sul primo o sul secondo trimestre 2021 con riferimento all'analogo periodo 2019. Inoltre si richieda la mancata applicazione della condizione di riduzione del fatturato o dei corrispettivi per le imprese che hanno avviato successivamente al 1° gennaio 2019 l'attività, analogamente a quanto previsto per il riconoscimento di altre agevolazioni adottate ne corso di questi due anni di pandemia (es. Bonus affitti ex art. 28 DL 34/2020)

DDL di conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante *Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina* (AS. 2564)

Dopo l'articolo 22 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, inserire il seguente

«*Articolo 22 bis – Sospensione degli ammortamenti per imprese con esercizi a cavallo d'anno*

1. *Le imprese che hanno l'esercizio non coincidente con l'anno solare possono adottare le disposizioni di cui all'art. 60, co. 7 bis, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 e s.m.i. con riferimento all'esercizio in corso alla data del 15 agosto 2020 e ai due successivi.»*

Motivazione

L'art. 60, co. 7 bis del DL 104/2020, introdotto in sede di conversione in legge del provvedimento, ha introdotto la sospensione degli ammortamenti per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali. Tale disposizione prevedeva la possibilità di non imputare, nel conto economico del bilancio riferito all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto (15 agosto 2020), fino al 100% della quota annua di ammortamento relativa alle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.

La possibilità di sospendere gli ammortamenti è stata poi estesa dalla legge di Bilancio 2022 (art. 1, co. 711, L. 234/2021) e dal DL Milleproroghe (art. 3, co. 5-quinquiesdecies, DL 22//2021), **all'esercizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2020.**

Un **nuovo intervento di proroga** della misura si è avuto ad opera della legge di conversione del decreto Sostegni ter (**L. 25/2022**) che, con l'articolo 5 bis è intervenuta direttamente sulla norma originaria.

In particolare è stato modificato il primo periodo dell'art. 60, co. 7bis, DL 104/2020, sostituendo il riferimento all'esercizio in corso al 15 agosto 2020 con quello agli esercizi in corso al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022 ed è stato soppresso l'ultimo periodo, che conteneva il riferimento all'esercizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2020.

Queste modifiche, apparentemente di poco conto, fanno sì che la **norma attualmente vigente non preveda più la possibilità di sospendere gli ammortamenti con riferimento agli esercizi che si sono chiusi prima del 31 dicembre 2021**, non essendo in corso a tale data.

Il caso pratico è quello delle imprese con bilanci a cavallo (es. 01.11.2020 – 31.10.2021) molto frequenti nel mondo del turismo, che in base al principio della norma "pro tempore vigente" potranno applicare la disposizione all'esercizio in corso al 15 agosto 2020, ovvero l'esercizio 01.11.2019 – 30.10.2020, e a quello in corso al 31 dicembre 2021, ovvero l'esercizio 01.11.2021-30.10.22, ma **non** potranno applicare la norma all'esercizio 01.11.2020 – 31.10.2021 che è quello a metà tra i due, se i bilanci non sono stati approvati prima dell'entrata in vigore della L. 25/2022 (ovvero il 29 marzo u.s.)

È evidente la disparità di trattamento tra queste imprese e quelle che hanno approvato i bilanci prima del 29 marzo 2022 e con le imprese con esercizi coincidenti con l'anno solare, che invece hanno potuto beneficiare della misura in maniera continuativa e senza interruzioni.

La proposta emendativa mira a correggere tale disparità di trattamento, consentendo alle imprese con esercizi a cavallo di applicare la sospensione degli ammortamenti ripristinando l'originaria decorrenza stabilita nel DL 104/2020 e confermando l'applicazione all'esercizio in corso al 15 agosto 2020 (su il quale le imprese hanno già fruito della misura) e ai due esercizi successivi

FONDO DI GARANZIA PMI E GARANZIE SACE – PROROGA E RAFFORZAMENTO

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Articolo 8-bis

(Rafforzamento delle misure di garanzia pubblica)

1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, fino al 31 dicembre 2022 e in deroga a quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e a quanto previsto dall'articolo 1, commi 53, 54 e 55, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e nei limiti di quanto consentito dalla vigente disciplina europea sugli aiuti di Stato, si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concessa fino alla misura massima del 90 per cento dell'importo delle operazioni finanziarie, in caso di garanzia diretta, e del 100 per cento dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia, nel caso di riassicurazione, e per un importo massimo garantito non superiore a 10 milioni di euro. La garanzia di cui al presente comma è altresì concessa, anche successivamente al 31 marzo 2022 e fino al 31 dicembre 2022, a titolo gratuito;
 - b) alle garanzie di cui alla lettera a), continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 1, lettere e), f), g-bis), g-ter), g-quater), h), i), l), o) e p) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 e, per quanto compatibili con le disposizioni di cui al presente articolo, le restanti disposizioni del medesimo articolo 13;
2. L'intervento di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, fermo quanto previsto al comma 3 del presente articolo, è prorogato fino al 31 dicembre 2022;
3. Le misure di cui al presente articolo sono concesse nei limiti consentiti dalla vigente normativa europea in tema di aiuti di Stato, ivi compresi i Quadri temporanei vigenti nelle situazioni di crisi ed emergenza.

Relazione illustrativa

L'emendamento rafforza le misure di supporto alla liquidità delle imprese e ai loro investimenti, a partire dalle misure di garanzia previste dal DL Liquidità all'inizio della crisi pandemica, in considerazione dell'attuale scenario economico, ancora alle prese con gli effetti della pandemia e dominato dalle tensioni generate dal conflitto russo-ucraino e dall'abnorme aumento dei prezzi dell'energia e delle materie prime,

In particolare, va nuovamente ampliato il ruolo del Fondo di garanzia per le PMI, sfruttando tutti i margini consentiti dal recente Quadro Temporaneo sugli aiuti di Stato alle imprese colpite dalla crisi energetica e dal conflitto russo-ucraino.

In proposito si propone di consentire al Fondo di Garanzia per le PMI di concedere, per tutto il 2022, garanzie alle imprese con un numero di dipendenti fino a 499 alle seguenti

condizioni: a copertura del 90% del finanziamento sottostante; a titolo gratuito; per finanziamenti fino a 8 anni; per un importo garantito fino a 10 milioni.

Inoltre, l'emendamento propone che continuino ad essere ammesse alla garanzia del Fondo: i) le rinegoziazioni dei finanziamenti in essere, a condizione che sia concessa un'extra liquidità del 25%; ii) i finanziamenti sospesi volontariamente dalle banche per via del Covid-19; iii) le esposizioni classificate come inadempienze probabili o come scaduti; a determinate condizioni, le imprese ammesse alla procedura del concordato con continuità, che abbiano stipulato accordi di ristrutturazione o presentato un piano attestato; iv) i finanziamenti già erogati da non oltre tre mesi, previa riduzione del tasso d'interesse in favore dell'impresa beneficiaria; v) le operazioni di investimento immobiliare nel settore turistico-alberghiero, compreso il settore termale, in cui la garanzia del Fondo viene cumulata con altre forme di garanzia; vi) i portafogli di finanziamenti, anche senza piano d'ammortamento, dedicati a imprese danneggiate dall'emergenza COVID-19, o appartenenti, per almeno il 60 per cento, a specifici settori e filiere colpiti dall'epidemia.

L'emendamento propone di prorogare la sospensione della commissione di mancato perfezionamento delle operazioni, di cui, tra l'altro andrebbe valutata l'abolizione perché è una misura non giustificata dalla natura fisiologica e dal peso marginale del fenomeno che intendeva contrastare al momento della sua introduzione e perché rappresenta un elemento di tensione nel rapporto tra banche e imprese.

Gli oneri derivanti da tali proposte sono coperti dall'attuale dotazione finanziaria del Fondo.

Infine, l'emendamento propone di prorogare fino a fine 2022 l'intervento di Garanzia Italia di SACE, come disciplinato dall'articolo 1 del DL Liquidità.

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Articolo 8-bis

(Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico)

1. All'articolo 2, comma 3, lettera b), del Decreto legge 6 novembre 2021, n.152, così come convertito in legge dall' art. 1, comma 1, L. 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 3, lettera b), le parole «5 milioni» sono sostituite dalle parole «10 milioni»;
 - b) al comma 3, lettera d), le parole «70 per cento» sono sostituite dalle parole «80 per cento» e le parole «tale copertura può essere incrementata, mediante l'utilizzo dei contributi al Fondo, previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 2012, fino all'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria;» sono soppresse;
 - c) al comma 3, lettera e), le parole «nella misura massima dell'80 per cento» sono sostituite dalle parole «nella misura massima del 90 per cento» e le parole «tale copertura può essere incrementata, mediante l'utilizzo dei contributi al Fondo, previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 2012, fino al 90 per cento dell'importo garantito dai confidi o altro fondo di garanzia per la riassicurazione;» sono soppresse.

Relazione illustrativa

In ragione della necessità di risorse per finanziare lo sviluppo del comparto turistico per i prossimi anni, e trattandosi di settore cruciale per l'economia del Paese, l'emendamento interviene sull'importo massimo garantibile dalla sezione speciale del Fondo di Garanzia per le PMI, innalzandolo a 10 milioni di euro. Tale innalzamento non è in contrasto con la dotazione della sezione speciale e consente al settore turistico di poter contare su una adeguata liquidità a sostegno degli investimenti da compiere.

Inoltre, l'emendamento interviene sulla percentuale di copertura concessa dal Fondo di garanzia per le PMI sulle operazioni in garanzia diretta (e in riassicurazione), dopo che la disciplina emergenziale si sarà conclusa. Trattandosi di garanzie su finanziamenti concessi a fronte di attività di sviluppo del settore, è infatti opportuno prevedere una percentuale di copertura pari all'80% (90% per la riassicurazione), in coerenza con la copertura ordinaria del Fondo concessa sui finanziamenti per le attività di investimento delle imprese.

Inoltre, il ricorso a contributi di altri soggetti che possono innalzare le coperture mediante l'apporto di risorse aggiuntive non può essere motivo di abbassamento della percentuale di copertura. Se tale apporto di risorse non dovesse verificarsi, resterebbe una copertura meno favorevole rispetto a quanto previsto nella disciplina ordinaria del Fondo. Con l'innalzamento della copertura all'80% (e al 90% per la riassicurazione), viene meno l'utilità della previsione contenuta nell'ultimo periodo della lettera d) che si riferisce alla possibilità di innalzare le coperture mediante l'utilizzo delle risorse aggiuntive apportate da altri soggetti, che comunque non potrebbero superare la misura massima dell'80%.